

**N. 04158/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07046/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7046 del 2013, proposto da:

Bombardier Transportation Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale capogruppo mandataria della relativa A.T.I. costituita con Balfour Beatty Rail s.p.a. Elettrica Società Impianti Meridionali Esim s.r.l., Valsecchi - Armamento Ferroviario s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Grappelli e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Grappelli in Roma, via G.B.Martini , 2;

contro

Ansaldo Sts s.p.a. in proprio e in qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a., Tuzi Costruzioni Generali s.p.a., Fersalento s.r.l., Tecnosistem s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Giorgio Alberti, Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio

dell'avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;

nei confronti di

Italferr s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana - Rfi s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Vernola, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 53;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE UNICA n. 00470/2013, resa tra le parti, concernente appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del prg e del sistema di segnalamento innovativo per l'apparato centrale computerizzato multistazione acc-m della stazione di foggia

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ansaldo Sts s.p.a., di Italferr s.p.a. e di Rete Ferroviaria Italiana - Rfi s.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Terracciano, Grappelli, Scoca, Alberti, Lofoco e Vernola;

Ritenuto che l'appello cautelare non merita accoglimento in quanto:

l'omissione della sottoscrizione di un solo foglio (il n. 95 di 188), recante comunque il timbro della società, rappresenta un mero errore materiale che non giustifica l'esclusione dalla gara (essendo irragionevole ogni diversa interpretazione della *lex specialis*);

l'art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, secondo la condivisibile interpretazione recentemente ribadita dal Consiglio di Stato anche in sede consultiva 26 giugno 2013, n. 3909/2011, non impone quote minime di esecuzione e, dunque, nel caso di specie, non vieta alla mandante del sub-raggruppamento orizzontale di eseguire lavori inferiori al 10%;

che la modificazione del riparto interno al (sub-)raggruppamento orizzontale non inficia la partecipazione di Ansaldo S.T.S., atteso che si tratta di modifica imposta dalla stazione appaltante con atto non gravato dall'odierna appellante;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 7046/2013). Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare a favore di Ansaldo STS s.p.a., che liquida in complessivi € 3.000 (tremila/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)